

## **SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - CENTRO H2 – MO.RE. IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E FIAB TUTTINBICI APS PER ATTIVITÀ FORMATIVE DI STUDIO E DI RICERCA.**

**L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro Interdipartimentale H2 - MO.RE.** con sede in Modena, Via Università, 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Centro”, rappresentato dal Prof. Marcello Romagnoli, nato a Vignola (Mo) il 18/03/1963, in qualità di Direttore pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Centro del giorno 19 maggio 2022;

### **E**

**Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1,** C.F./PIVA: 00145920351, rappresentata da Carlotta Bonvicini, nella sua qualità di legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro H2 – MO.RE;

**Fiab Tuttinbici APS, via Zandonai 15** C.F./PIVA: 91017330357, rappresentata da Raffella Monti, codice fiscale: MNTRFL62B57C219Y , nato a Castelnovo nè Monti (RE) il 17/02/1962 nella sua qualità di legale rappresentante autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro H2 – MO.RE;

Per comodità da qui in avanti i due soggetti coinvolti (Comune di Reggio Emilia e Fiab Tuttinbici APS) verranno indicati con il termine “controparte”.

### **Premesso che**

- Il **Comune di Reggio Emilia** ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Centro in vari settori, tecnici e tecnologici, quali *nuove tecnologie per lo sviluppo di una mobilità sostenibile*;
- il Comune di Reggio Emilia dispone di strutture di pianificazione, che può mettere a disposizione della Istituzione Universitaria;
- il Centro ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo.

**Fiab Tuttinbici** è un'associazione di promozione sociale che opera nel settore della mobilità in bicicletta.

- Fiab Tuttinbici ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Centro in vari settori, tecnici e tecnologici, quali, *nuove tecnologie per lo sviluppo di una mobilità sostenibile*;
- Fiab Tuttinbici dispone di strutture di promozione che può mettere a disposizione della Istituzione Universitaria;

- il Centro ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo

**convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 – OGGETTO**

Il Centro e la controparte si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrata nei settori di comune interesse.

### **Articolo 2 – ATTIVITA'**

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti concordano l'opportunità di perseguire future attività di collaborazione che prendano in considerazione fra i temi di ricerca la progettazione e realizzazione di un prototipo di bicicletta ad idrogeno.

Le modalità saranno regolate da successivi accordi fra l'Università, FIAB Tuttinbici e gli eventuali altri soggetti che verranno individuati come partner di progetto.

Saranno inoltre importanti le attività di formazione, tra cui:

- (a) coinvolgimento dei dirigenti e funzionari tecnici nell'ambito di seminari e / o conferenze all'interno delle attività di formazione del Centro;
- (b) promozione di tirocini curriculari presso i Dipartimenti afferenti, da inserire in piattaforma di Ateneo UNIMORE con obiettivi formativi inerenti alle tematiche del centro/oggetto della specifica collaborazione.

Verranno implementate le attività di ricerca nell'ambito del motore ad idrogeno applicato alla bicicletta, oltre a qualsiasi altra attività ritenuta di reciproco interesse e concordata per iscritto dalle Parti.

### **Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI**

Il Centro e la controparte si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo della ricerca e dell'istruzione. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa.

A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cui far ricadere gli obblighi di legge.

## **Articolo 4 – DURATA**

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso ed i singoli Contratti già stipulati alla data di recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

## **Articolo 5 – RESPONSABILI SCIENTIFICO**

Le Parti concordano che i responsabili Scientifici dell'Accordo sono:

- per il Centro, il Prof. Marcello Romagnoli;
- per il Comune di Reggio Emilia, l'assessore alla Mobilità o suo delegato;
- per Fiab Tuttinbici APS, Gianfranco Fantini.

## **Articolo 6 – PARTNER SCIENTIFICI**

E' facoltà del Centro stipulare ulteriori accordi operativi con soggetti esterni al protocollo d'intesa, anche privati, in possesso delle conoscenze e del know how scientifico, nonché dei requisiti tecnici, per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa.

## **Articolo 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO**

Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato"), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, con i seguenti compiti:

- a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;
- b) pianificare le attività di collaborazione e monitorarne i risultati;
- c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;
- d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

Il Comitato è costituito dai Responsabili Scientifici di cui all'art. 6 del presente Accordo e da n. 2 (due) rappresentanti debitamente nominati e autorizzati da ciascuna Parte.

Il Comitato si incontrerà con frequenza da concordare tra le Parti.

Ciascuna Parte supporterà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

## **Articolo 8 – ONERI ECONOMICI**

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Ciascuna Parte sosterrà i propri costi connessi al funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 5.

Le disposizioni finanziarie relative alle risorse necessarie per realizzare le singole attività

di collaborazione che potranno essere avviate nell'ambito del presente Accordo saranno dettagliate negli specifici Contratti.

### **Articolo 9 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Centro dichiara che l'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 65/186013248 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2027, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00.
- Polizza “Infortuni” n. 186029694 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2027.

Il **Comune di Reggio Emilia** dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € 25.000.000,00 (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità civile verso terzi” n. GZLTY544CRB2LPR164- LB rilasciata dalla Compagnia LLOYD’S INS. CO. con scadenza al giorno 31/12/2023 per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

**Fiab Tuttinbici APS** dichiara che FIAB Onlus - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, via Borsieri, 4/E 20159 Milano - C.F./P.IVA 11543050154 di cui essa stessa fa parte, ha stipulato le seguenti coperture assicurative con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Torino :

- Responsabilità civile verso terzi n. 2372/65/53107037 con scadenza al giorno 31 dicembre 2023, con massimale pari ad € 2.000.000,00;
- Polizza Infortuni/malattia volontari n.2372/77/168091130 con scadenza al giorno 31 dicembre 2023.

Le suddette polizze sono valide per tutte le attività delle associazioni aderenti a FIAB come da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di FIAB Onlus.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

### **Articolo 10 - ASSICURAZIONI INAIL**

Il Centro dichiara che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e

successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

- b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del Centro e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

### **Articolo 11 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 9 E 10**

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso l'ente/impresa, l'ente/impresa si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Centro onde consentire al Centro stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) all'ente/impresa onde consentire all'ente/impresa stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi <sup>1</sup>.

### **Articolo 12 - PRIVACY**

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

### **Articolo 13 – FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti

---

<sup>1</sup> Gli articoli 9 e 10 rilevano in caso di effettivo scambio di personale

in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

#### **Articolo 14 – SPESE**

Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata <sup>2</sup>, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'ente/impresa, che è pregato di sottoscriverlo digitalmente e di restituirlo al Centro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[h2more@pec.unimore.it](mailto:h2more@pec.unimore.it)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
CENTRO H2-MO.RE.  
IL DIRETTORE  
(Prof. Marcello Romagnoli)

Per accettazione

ENTE/ASSOCIAZIONE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

Comune di Reggio Emilia

(.....)

Fiab Tuttinbici APS

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 4 (Durata) e 12 (Foro competente) del presente protocollo d'intesa.

Per accettazione

ENTE/ASSOCIAZIONE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

Comune di Reggio Emilia

(.....)

Fiab Tuttinbici APS

<sup>2</sup> In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente protocollo d'intesa, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso all'ente/impresa in n. 2 esemplari. L'ente/impresa è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Centro di ..... dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all'indirizzo: Via ....., n. .... - 41100 Modena / 42100 Reggio Emilia).